



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

ALLEGATI A – B – C

BANDO A CASCATA

Progetto “NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER - NBFC”

Codice progetto CN00000033

CUP B63C22000650007

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA DEL “NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER - NBFC”, A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” – COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL'IMPRESA” – INVESTIMENTO 1.4 – POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI "CAMPIONI NAZIONALI DI R&S" SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.

SPOKE 3

**“ASSESSING AND MONITORING TERRESTRIAL AND FRESHWATER BIODIVERSITY AND ITS EVOLUTION:
FROM TAXONOMY TO GENOMICS AND CITIZEN SCIENCE”**

Allegati:

Allegato A – Definizioni

Allegato C – Riferimenti normativi

Allegato C – Accordo sui Diritti di proprietà Intellettuale e diffusione dei risultati (API)

ALLEGATO A

DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:

- ***“Bandi a cascata” (cascading grants):*** *rappresentano i bandi attivati dai soli Spoke di natura pubblica ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico n. 3138 del 16/12/2021.*
- ***“Soggetto attuatore”:*** indica i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR secondo quanto indicato nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108. Tale soggetto è detto anche Hub.
- ***“Soggetto Esecutore o Spoke”:*** indica il soggetto pubblico erogatore dei finanziamenti, coinvolto nella realizzazione del Progetto “National Biodiversity Future Center”. Codice progetto MUR: CN00000033 – CUP: B63C22000650007. Nel linguaggio adottato dagli Avvisi MUR tale soggetto è indicato anche come Spoke. Esso svolge direttamente parte delle attività ad essi attribuite dal Progetto e si avvale di altri soggetti per lo svolgimento delle restanti attività: (i) i soggetti affiliati allo Spoke, già noti (ii) soggetti terzi da individuare mediante i bandi a cascata di cui all’art. 5 dell’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca del 16 dicembre 2021 n. 3138 finalizzato alla creazione di cinque “campioni nazionali” di R&S.
- ***“Soggetto Proponente”:*** indica il soggetto che presenta domanda di partecipazione al bando.
- ***“Aiuti di Stato”:*** qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”.
- ***“Intensità di Aiuto”:*** importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 punto 26) del Regolamento 651/2014 e ss.mm.ii.;
- ***“Ricerca Fondamentale”:*** lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
- ***“Ricerca Industriale”:*** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- ***“Sviluppo Sperimentale”:*** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo

scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi

- “MUR”: il Ministero dell'Università e della Ricerca nella qualità di Amministrazione centrale titolare della Missione 4 del PNRR, che ha la responsabilità dell’attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) ivi previsti e provvede al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative agli interventi;
- “Do No Significant Harm (DNSH)”: principio del “non arrecare danno significativo” secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- “PNRR”: Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall’Italia a norma del Regolamento (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- “Missione”: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute)
- “Componente”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure
- “Bandi a cascata”: procedure competitive emanate dagli Spoke di natura pubblica di un Centro Nazionale, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, sui concorsi e sui contratti pubblici, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali applicabili, per il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato, per la concessione a soggetti esterni al CN di finanziamenti per attività di ricerca e per l’acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione;
- “PMI”: le piccole e medie imprese secondo la definizione dell’allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda unitamente alla Guida alla definizione di PMI della Commissione Europea, che può essere consultata a questo indirizzo: https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en “Progetto o Intervento” Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito del Bando e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP).
- “Micro, Piccole e Medie imprese”: secondo la definizione dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione: Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2

milioni di euro, o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro. Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro. Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro. Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti: • i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale; • i dati delle eventuali società collegate alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza. Per una illustrazione completa dei rapporti di associazione e collegamento si rimanda alla guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea, che può essere consultata a partire da questo indirizzo:

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native#:~:text=La%20categoria%20delle%20micro%2C%20piccole,%2043%20milioni%20di%20euro.>

- “Grandi Imprese”: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. 4)
- “Start-up innovativa”: società di capitali così come definita nell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.ii.;
- “Associazioni” e “fondazioni” così come disciplinate dal Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile;
- “Enti Terzo Settore”: organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117;
- “CUP” Il Codice Unico di Progetto (CUP): codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici
- “Rendicontazione delle Spese”: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
- “Impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Regolamento (UE) n. 651/2014): 32 a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di

aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori o su iniziativa dell'impresa stessa; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

- “CV”: Commissione di Valutazione, nominata dalla Direttrice Generale, composta da n. 3 componenti e volta a svolgere le valutazioni delle proposte progettuali presentate.

ALLEGATO B

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamenti comunitari che disciplinano il funzionamento dei fondi PNRR:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D ecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – nel seguito GDPR);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" (nel seguito, decreto legislativo n. 196/2003);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'articolo 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, "Do no significant harm");
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e di cui è stata approvata la valutazione positiva con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
- Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3138 del 16 dicembre 2021, rettificato con Decreto Direttoriale n. 3175 del 18 dicembre 2021 e ss.mm.ii., concernente l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” per finanziare la creazione di Centri Nazionali dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021 - 2027 (di seguito PNR 2021 - 2027)
- Decreto Direttoriale del MUR n. 1034 del 17 giugno 2022 di concessione al National Biodiversity Future Centre del finanziamento a valere sulle risorse PNRR per promuovere la gestione sostenibile della biodiversità italiana al fine di migliorare la salute del pianeta e restituire effetti benefici, essenziali per tutte le persone;

- Circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- Circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
- Circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
- Circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
- Circolare n. 6 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
- Circolare n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2022, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- Circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, concernente l'istituzione della struttura tecnica del PNRR, ai sensi dell'art. 3 comma bb);
- Linee Guida per il Monitoraggio destinate all'Hub del 26 settembre 2022, emanate dal MUR, doc. registro ufficiale U. 0007146;
- "Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema Missione 4 Componente 2" (versione 1.0 del 10 ottobre 2022);
- Circolare n. 3739 del 22.5.2023, adottata dal MUR recante la *"Modalità di rendicontazione in attuazione del Decreto Legge 24 Febbraio 2023, n.13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 Aprile 2023, n. 41"*.

ALLEGATO C

**ACCORDO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
E DIFFUSIONE DEI RISULTATI (API)**

**ACCORDO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
(di seguito “Accordo”)**

Sottoscritto nell’ambito del Progetto denominato:
“NTIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER - NBFC”

Tra

[OPZIONE 1: RAGGRUPPAMENTO]

ORGANISMO DI RICERCA _____ C.F. _____, legalmente rappresentato dal prof.
_____, in qualità di _____, domiciliato per la carica in _____, C.F. e P.IVA
_____ (denominata anche “OR”)

e

_____ (impresa)
(denominata anche “impresa”)

e

_____ (impresa)
(denominata anche “impresa”)
(_____ inserire il nome di tutte le imprese beneficiarie)

[OPZIONE 2 - qualora il beneficiario del finanziamento sia un beneficiario singolo, in caso di utilizzo di background messo a disposizione dall’Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke, per le finalità del progetto finanziato, come definito all’art 5.1.1 dell’Avviso

- Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke, legalmente rappresentato dal prof.
_____, in qualità di _____, domiciliato per la carica in _____, C.F. e P.IVA
_____)

(di seguito indicati singolarmente come “Parte” o “Partner” e collettivamente come “Parti” o “Partenariato”)

PREMESSO CHE:

- [●] con Delibera del [●] n. [●] del [●], pubblicato su [●] n. _____, ha approvato il Bando a Cascata denominato [●] (nel prosieguo, indicato come BANDO);

- i predetti soggetti hanno partecipato congiuntamente al Bando presentando il progetto di ricerca denominato “NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER - NBFC”
- “NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER - NBFC” (nel prosieguo, indicato come “Progetto”), impegnandosi ad associarsi mediante Associazione Temporanea di Impresa / di Scopo (ATI/ATS) in caso di assegnazione di contributo al Progetto, indicando come Capofila [REDACTED];
- il Progetto è stato ammesso a contributo con [●] del [●] pubblicato su [●], che approva i progetti ammessi ed ammessi con riserva a finanziamento;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
CON IL PRESENTE ACCORDO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Art.1 - Premesse

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Definizioni

1. *Attività Non Commerciali*: attività di didattica, di ricerca e di condivisione di conoscenze per altri scopi senza fini di lucro o accademici che non comportino la prestazione di servizi a pagamento o la produzione o fabbricazione di prodotti destinati alla vendita a terzi.
2. *Background*: Diritti di Proprietà Intellettuale, nonché qualsiasi dato, conoscenza o informazione, in qualsiasi forma o natura, tangibile o meno, anche non protetto da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, proprie di ciascun Partner e/o dell'Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke, e preesistenti al Progetto e utili per la sua implementazione e/o per la valorizzazione dei suoi risultati e che siano identificati ed accettati come tali dai Partner mediante l'Allegato 1 al presente Accordo.
3. *Condizioni Eque e Non Discriminatorie (Condizioni FRAND)*: condizioni appropriate per l'Accesso a Risultati o Background o Sideground, compresi eventuali termini finanziari e ivi incluse eventuali royalties o altre tipologie di fee e condizioni royalty-free, che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, quali ad esempio il valore effettivo o potenziale dei Risultati o del Background o del Sideground a cui viene chiesto l'Accesso, l'ambito, la durata dell'Accesso o altre caratteristiche.
4. *Diffusione*: la rivelazione al pubblico e/o a terzi – in qualsiasi forma attuata - delle informazioni attinenti ai risultati derivanti dalle attività e dai lavori sviluppati nell'ambito del Progetto.
5. *Diritto di Accesso*: diritti di utilizzo del Background, del Sideground, del Foreground e dei Risultati alle condizioni stabilite nel presente Accordo.
6. *Diritti di Accesso Necessari*:
 - *per l'attuazione del Progetto*: i Diritti di Accesso sono necessari qualora, senza la loro concessione, l'esecuzione dei compiti assegnati al Partner richiedente sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile, molto rallentata o richiederebbe risorse finanziarie o umane aggiuntive significative.

- *per lo sfruttamento dei propri Risultati*: i Diritti di Accesso sono necessari se, senza la loro concessione, lo sfruttamento dei propri Risultati sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile.
- 7. *Diritti di Proprietà Industriale - DPI*: opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., banche di dati ai sensi della Dir. 9/96/CE, nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale;
- 8. *Foreground*: Diritti di Proprietà Industriale, nonché qualsiasi dato, conoscenza o informazione, in qualsiasi forma o natura, tangibile o meno, anche non protetto da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, propri di ciascun Partner, risultanti dalle Parti nell'ambito dell'esecuzione del Progetto ed identificati nell'Allegato 1.
- 9. *Progetto*: comprende tutte le attività del Progetto di ricerca ed innovazione complementare "NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER - NBFC" presentato a [●] e da questo finanziato come da decreto di concessione citato nelle Premesse.
- 10. *Proprietà Intellettuale Congiunta*: indica i Risultati le cui caratteristiche sono tali da rendere non separabile e imprescindibile il contributo delle singole Parti, ovvero i Risultati conseguiti utilizzando il Background dell'Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke ("Contitolari" della Proprietà Intellettuale Congiunta).
- 11. *Risultati*: qualsiasi risultato materiale o immateriale del Progetto, come dati, know-how o informazioni, qualunque sia la loro forma o natura, tutelabile o meno, nonché ogni diritto ad esso connesso, compreso il Foreground, generato o conseguito da un Partner nell'esecuzione del Progetto.
- 12. *Sideground*: Diritti di Proprietà Industriale, nonché qualsiasi dato, conoscenza o informazione, in qualsiasi forma o natura, tangibile o meno, anche non protetto da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, proprie di ciascun Partner, realizzati o comunque conseguiti da un Partner durante il periodo di svolgimento del Progetto ma non in esecuzione dello stesso.
- 13. *Software*: un insieme di istruzioni in grado, se incorporate in un supporto leggibile da una macchina, di far sì che una macchina dotata di capacità di elaborazione delle informazioni indichi, esegua o raggiunga una particolare funzione, compito o risultato.
- 14. *Spin-off della ricerca*: start-up riconosciuta quale Spin-off partecipato o approvato da parte del proprio ente di ricerca, costituita su iniziativa di un ateneo o di un ente pubblico di ricerca, o del proprio personale, ed avente come scopo l'utilizzo economico e imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
- 15. *Terza Parte*: qualsiasi persona giuridica che non sia un Partner.
- 16. *Valorizzazione*: l'uso diretto o indiretto dei Risultati o del Foreground in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle coperte dal Progetto in questione, o nello sviluppo, creazione e commercializzazione di un prodotto o processo, o nella creazione e fornitura di un servizio, o nella standardizzazione di attività.

Art. 3 – Informazioni Riservate

1. Tutte le informazioni, qualsiasi sia la forma o modalità di comunicazione, che vengono divulgate da un Partner (il "Divulgante") a qualsiasi altro Partner (il "Ricevente") in relazione al Progetto durante la sua attuazione e che sono state esplicitamente contrassegnate come "riservate" al momento della divulgazione devono ritenersi "Informazione Riservata".
2. Tutto il Background ed il Sideground, definiti nell'Allegato 1, così come il Foreground, saranno considerati come Informazioni Riservate, salvo quanto diversamente indicato dal Divulgante nello stesso Allegato 1.
3. Il Ricevente si impegna a:
 - a) non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi senza il previo consenso scritto del Divulgante;
 - b) non utilizzare le Informazioni Riservate se non per lo scopo per il quale sono state divulgate;
 - c) impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
 - d) garantire che la trasmissione interna delle Informazioni Riservate da parte di un Ricevente avvenga in base al principio del need to know;
 - e) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso del Divulgante, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
 - f) restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta del Divulgante, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. Il Ricevente può conservare una copia delle Informazioni Riservate qualora ciò sia richiesto ai fini del rispetto di normative o leggi applicabili o procedure interne di compliance esistenti (anche come backup automatico o servizi cloud), purché continui ad essere mantenuto riservato in conformità con i termini e le condizioni del presente documento ed eliminare tali informazioni se ripristinate da un backup. La presente clausola non opera laddove le Informazioni Riservate siano necessarie per la prosecuzione del Progetto.
4. Il Ricevente è responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui sopra per conto dei propri dipendenti, collaboratori e, in generale, del personale ad esso afferente, o di Terze Parti coinvolte nel Progetto e garantisce, mediante un patto di riservatezza, che i suddetti soggetti ne rimangano obbligati, per quanto legalmente possibile, durante e dopo la conclusione del Progetto e/o dopo la cessazione del rapporto contrattuale con il Ricevente.
5. Ciascun Ricevente informerà tempestivamente il Divulgante interessato mediante avviso scritto di qualsiasi divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio di Informazioni Riservate dopo che sia venuto a conoscenza di tale divulgazione, appropriazione

indebita o uso improprio non autorizzati. Ricevente e Divulgante potranno concordare le modalità di tutela giudiziale e stragiudiziale che riterranno più opportune.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti, persone fisiche, che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti dei Partner. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega ai Partner, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui il Partner che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.
7. Il presente articolo rimarrà in vigore tra i Partner anche dopo la conclusione del Progetto e per un termine pari a 5 anni o, comunque, maggior termine su richiesta motivata di un Partner accolta dagli altri Partner.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano se e nella misura in cui il Ricevente può dimostrare che:
 - a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati siano espressamente destinati alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
 - b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
 - c) le Informazioni Riservate sono diventate o diventano pubblicamente disponibili con mezzi diversi dalla violazione degli obblighi di riservatezza del Ricevente;
 - d) il Divulgante informa successivamente il Ricevente che le Informazioni Riservate non sono più riservate;
 - e) le informazioni, i dati e le conoscenze che un Partner possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altro Partner o in cui esso ne sia venuto comunque a conoscenza e/o sono state sviluppate autonomamente dal Ricevente;
 - f) le informazioni che un Partner sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui il Partner stesso sia effettivamente tenuto a comunicare o a rendere accessibili.
9. Se un Ricevente viene a conoscenza che sarà tenuto, o è probabile che sia obbligato, a divulgare Informazioni Riservate al fine di ottemperare alle leggi o ai regolamenti applicabili o a un ordine amministrativo o del tribunale, prima di tale divulgazione, nella misura in cui sia legittimamente in grado di farlo, dovrà informare il Partner Divulgante e rispettare le ragionevoli istruzioni del Partner Divulgante per proteggere la riservatezza delle informazioni.

Art. 4 – Titolarità dei Risultati

1. Ciascun Partner è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground, ancorché messi a disposizione degli altri Partner mediante l'Allegato 1.
2. I Risultati ed il relativo Foreground appartengono al Partner che ha generato autonomamente tali Risultati.

3. I Partner si tengono prontamente aggiornati sulla eventuale generazione di Risultati.
4. In accordo con le migliori pratiche, gli standard internazionali e le linee guida della Commissione Europea, i Partner garantiranno la protezione e promuoveranno la Valorizzazione dei Risultati e del relativo Foreground.
5. I Partner altresì assicureranno ove possibile (quindi con l'esclusione di eventuali segreti commerciali) l'Open access rispetto ai Risultati nel più breve tempo possibile e con il minor numero di eventuali restrizioni, nel rispetto dei principi "Open science", "FAIR Data" e di quanto stabilito nel Data Management Plan, con l'applicazione di Condizioni FRAND per l'accesso a Diritti di Proprietà Industriale dotati di un interesse economico, industriale e commerciale per il Partner o l'Affiliato.
6. I Partner, infine, si impegnano a mettere a disposizione a titolo gratuito, per usi di ricerca e non commerciali dello Spoke/Università di Siena e/o degli organismi di ricerca affiliati allo Spoke i risultati materiali e/o immateriali del Progetto per un periodo di 5 anni dalla conclusione dello stesso.

Art. 5 – Titolarità dei Risultati congiunti

1. Due o più Partner sono titolari congiuntamente (Contitolari) dei Risultati, e del relativo Foreground, se:
 - a) li hanno generati congiuntamente, e
 - b) non è possibile separare il contributo di ciascun Partner allo scopo di richiedere, ottenere o mantenere la protezione dei risultati stessi.
2. Il/i Partner prende/prendono atto che, ai sensi dell'art. 5.1.1 del Bando, l'Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke, parteciperanno alla proprietà dei risultati prodotti nell'ambito del Progetto qualora gli stessi siano stati conseguiti utilizzando il Background dell'Università e/o degli enti affiliati allo Spoke, i quali verranno quindi considerati Contitolari alle stesse condizioni di cui sopra.
3. Qualora uno o più Partner coinvolgano Terze Parti nel Progetto, i Partner dovranno stipulare con tali Terze Parti, prima dell'avvio delle attività di queste nel Progetto, un accordo che estenda loro l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo ai Risultati prodotti da tale Terza Parte e, più in generale, assicuri la compatibilità con i Bandi applicabili e con gli impegni assunti dai Partner nell'esecuzione del Progetto.
4. I Contitolari devono concordare per iscritto l'assegnazione e le modalità di esercizio della loro contitolarità con specifico accordo di gestione congiunta da sottoscrivere nel più breve tempo possibile dalla generazione del Risultato. In ogni caso, i Contitolari concordano preventivamente tutte le misure di tutela dei DPI, il cui costo verrà ripartito in proporzione alle rispettive quote di titolarità. Resta inteso che, in caso di urgenza, ciascun Contitolare potrà agire in qualità di rappresentante comune procedendo alla registrazione del DPI a tutela del Foreground congiunto, dandone tempestiva comunicazione agli altri, fermo restando che in tal caso tale registrazione è effettuata nell'interesse di tutti i Contitolari, ai sensi dell'articolo 6 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005).
5. Ciascun Contitolare avrà diritto di aderire alla protezione del Foreground congiunto ovvero di rinunciarvi, per tutti i paesi in cui la protezione verrà estesa ovvero per uno o più di essi, comunicando la propria intenzione per iscritto, entro 45 giorni dalla comunicazione dei

Contitolari relativa alla decisione di protezione, e comunque in tempo utile a consentire agli altri Contitolari di effettuare i necessari adempimenti interni, e per nessun motivo potrà opporsi alla protezione o alla sua estensione territoriale.

6. In caso di mancata adesione di uno dei Contitolari alla protezione congiunta del Foreground, o alla sua estensione in determinati paesi esteri, l'altro/gli altri Contitolare/i potrà/potranno procedere autonomamente alle suddette azioni a proprio esclusivo nome, spese e titolarità.
7. Il Contitolare rinunciante si impegna sin da ora a cedere a titolo gratuito all'altro/agli altri la propria quota di titolarità sui Risultati congiunti. Il rinunciante si impegna altresì a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari all'altro/agli altri Contitolare/i per procedere alla protezione o estensione autonoma del Foreground congiunto a proprio esclusivo nome e spese.
8. Resta inteso che l'onere di sostenere le spese di registrazione e trascrizione dei documenti o atti necessari a quanto concordato nel presente comma graverà esclusivamente sui Contitolari che beneficeranno della suddetta cessione.
9. Il Contitolare che rinuncia alla protezione o estensione territoriale del Foreground congiunto, e limitatamente a quei paesi, rinuncia altresì al ritorno economico legato allo sfruttamento economico del suddetto Foreground di cui all'articolo successivo.

Art. 6 – Valorizzazione dei Risultati congiunti

1. Il Contitolare Impresa, subordinatamente alla sottoscrizione dell'accordo di gestione congiunta di cui all'art. 6.3, può sempre procedere alla Valorizzazione dei Risultati congiunti attraverso il loro sfruttamento commerciale diretto, previo riconoscimento di una compensazione secondo Condizioni FRAND eque e non discriminatorie al/ai Contitolare/i, secondo termini e modalità da concordare in buona fede nell'accordo di gestione congiunta che tengano conto del contributo inventivo, anche mediante messa a disposizione del proprio Background, materiale e finanziario apportato da ciascun Partner alla generazione dei Risultati.

Qualora non fosse possibile concordare secondo buona fede e correttezza la compensazione di cui al paragrafo precedente, la sua quantificazione sarà rimessa alla perizia tecnica a cura di un esperto professionista indipendente da nominarsi da parte delle Parti.

2. Ogni Contitolare Impresa può altresì procedere allo sfruttamento commerciale diretto dei Risultati congiunti in collaborazione con una Spin-off della ricerca costituita a questo scopo dal/dai Contitolare/i OR o, nell'ipotesi di comproprietà di cui al precedente articolo 5.2, dal Contitolare Università degli Studi di Siena e/o dagli enti affiliati allo Spoke, o con la partecipazione di più Contitolari, fermo restando il riconoscimento di una compensazione secondo Condizioni Eque e Non Discriminatorie al/ai Contitolare/i, da definirsi nelle medesime modalità sopra stabilite.
3. Qualora il Contitolare Impresa rinunci allo sfruttamento commerciale in via esclusiva dei Risultati congiunti, il/i Contitolare/i OR o, nell'ipotesi di comproprietà di cui al precedente articolo 5.2, il Contitolare Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke, possono procedere alla valorizzazione dei suddetti Risultati affidandone lo sfruttamento commerciale a Spin-off della ricerca costituita a questo scopo, secondo quanto stabilito al comma 5 del presente articolo, oppure mediante la concessione di licenza d'uso e sfruttamento commerciale a Terze Parti, anche esterne al Progetto.

4. I Contitolari possono altresì concordare la Valorizzazione dei Risultati congiunti mediante la concessione di licenza d'uso e sfruttamento commerciale a Terze Parti. I Contitolari individueranno fra sé il soggetto incaricato di gestire le attività negoziali dirette alla concessione alla Terza Parte dello sfruttamento commerciale dei Risultati congiunti. Resta inteso che il contratto di concessione in licenza alla Terza Parte sarà sottoscritto da tutti i Contitolari.

Il ritorno economico derivante da tale sfruttamento commerciale sarà ripartito fra i Contitolari in proporzione alle rispettive quote di titolarità.

5. Ai fini dello sfruttamento diretto dei Risultati congiunti, nonché per definire la compensazione equa e ragionevole ai Contitolari, i Partner prevedono di garantire il ritorno economico da valorizzazione per tutti i Contitolari mediante l'applicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di uno o più dei seguenti criteri: running royalties sui Risultati congiunti sfruttati dai contitolari sia direttamente sia mediante la concessione di licenza d'uso e sfruttamento commerciale a Terze Parti; una tantum determinata a condizioni di mercato; fee di mantenimento; minimum royalty; milestone payments; ricavi da sublicenza; equity share in Spin-off della ricerca costituite specificamente per la valorizzazione dei Risultati congiunti; rimborso/mantenimento dei costi di protezione brevettuale.

Qualora il/i Contitolare/i OR o, nell'ipotesi di comproprietà di cui al precedente articolo 5.2 il/i Contitolare/i Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke, decidesse/decidessero di non beneficiare della equity share di cui sopra, i Contitolari definiranno in successivo accordo scritto una ulteriore compensazione equa e ragionevole a favore degli stessi, riconoscendone il contributo alla start-up in forza dei capitali intangibili ad essa trasferiti per lo sviluppo del Foreground congiunto.

6. Ciascuno dei Contitolari avrà il diritto di utilizzare a titolo gratuito i Risultati congiunti per Attività Non Commerciali senza il previo consenso degli altri Contitolari.

Tale utilizzo non deve tuttavia pregiudicare in alcun modo la tutela o la registrazione dei DPI, né gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 4.

Il Contitolare che intende utilizzare Risultati congiunti per Attività Non Commerciale dovrà informarne i Contitolari 30 giorni prima dell'avvio della suddetta attività; entro 7 giorni da tale notifica, i Contitolari possono chiedere il rinvio della suddetta Attività Non Commerciale, per un periodo non superiore a 3 mesi dalla data di programmazione della stessa, al fine di consentire la tutela dei DPI relativi ai Risultati congiunti.

Il presente paragrafo non si applica all'attività interna svolta nell'ambito dell'organizzazione di ciascun Contitolare, purché non pregiudichi in alcun modo la tutela dei Risultati, né gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 4.

7. Rimangono fermi i diritti non patrimoniali in qualunque modo riconosciuti dalla vigente normativa all'autore od all'inventore, il cui esercizio non deve comunque, in alcun modo, compromettere o anche solo limitare i diritti di sfruttamento economico come sopra disciplinati.

8. _____

-----**(eventuali**
disposizioni in tema di cessione a terzi della PI dei Risultati)

9. (Le Parti concordano che avranno comunque diritto di prelazione per l'acquisizione della proprietà/titolarietà e/o licenza esclusiva e relativi diritti di sfruttamento economico dei Risultati delle altre Parti. La Parte che intenda cedere a terzi i propri Risultati è tenuta a darne informazione alle altre a mezzo lettera raccomandata A.R.- o via PEC. La comunicazione della Parte cedente dovrà contenere esplicitamente i dati del potenziale acquirente/cessionario, il prezzo, le condizioni di vendita/cessione/licenza e l'invito a esercitare o meno il diritto di prelazione, alle condizioni che dovranno essere in tutto e per tutto corrispondenti a quelle offerte a terzi. Su richiesta anche di una sola delle Parti riceventi la proposta per l'esercizio del diritto di prelazione, la Parte cedente sarà tenuta a comprovare la cessione dei Risultati al prezzo e condizioni contenuti nella comunicazione. In caso di mancata corrispondenza di prezzo e condizioni, la parte cedente sarà tenuta a corrispondere alle altre Parti una penale complessiva pari al 25% del prezzo di vendita, da suddividersi tra le restanti Parti in maniera proporzionale ai costi singolarmente previsti nel Piano Finanziario del Progetto).
10. Le altre Parti potranno esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. o PEC di cui sopra, ovvero 60 (sessanta) giorni in caso di Risultati generati congiuntamente da più Parti, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o via PEC. Decorso tale termine, in caso di mancato esercizio della prelazione nei termini e modalità sopra indicati o di difforme accettazione rispetto alle condizioni proposte, la Parte venditrice/cedente sarà libera di vendere/cedere i propri Risultati a terzi.

Art. 7 – Background e Sideground

1. I Partner identificano nell'Allegato 1, su base volontaria, il Background che intendono rendere accessibile agli altri Partner.
2. I Partner possono prevedere nello stesso Allegato 1 specifiche limitazioni all'Accesso a uno qualsiasi dei Background individuati nell'Allegato 1.
3. I Partner possono aggiungere, sempre su base volontaria, Sideground e Background ulteriori all'Allegato 1 durante lo svolgimento del Progetto dandone comunicazione scritta agli altri Partner. Tuttavia, qualora un Partner desideri modificare o ritirare il proprio Background e/o Sideground nell'Allegato 1 è necessaria l'approvazione di tutti i Partner. Gli accordi relativi all'applicazione del presente comma sono di competenza dello SCG.
4. I Partner non sono tenuti a mettere a disposizione degli altri Partner alcuno specifico Background e/o Sideground.

Art. 8 – Diritti di Accesso

1. L'eventuale concessione di Diritti di Accesso non comprende il diritto di concedere la sublicenza di tali Diritti, se non espressamente diversamente indicato. Laddove un Partner intenda condividere i propri Risultati, Background e Sideground con Terze Parti, per scopi relativi al Progetto, l'accesso non sarà irragionevolmente negato, fermo restando l'obbligo di vincolare la Terza Parte alle stesse regole di riservatezza stabilite nel presente Accordo.
2. I Diritti di Accesso sono esenti da qualsiasi costo amministrativo di trasferimento.
3. I Diritti di Accesso sono concessi su base non esclusiva.
4. I Diritti di Accesso ai Risultati, Background e Sideground necessari per l'attuazione del Progetto sono

concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo stabilito nell'Allegato 1.

5. Risultati, Background e Sideground devono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati concessi i Diritti di Accesso.
6. Tutte le richieste di Diritti di Accesso devono essere presentate per iscritto. La concessione dei Diritti di Accesso può essere subordinata all'accettazione di specifiche condizioni volte a garantire che tali diritti siano utilizzati solo per lo scopo previsto e che siano in essere adeguati obblighi di riservatezza.
7. La richiesta di Diritti di Accesso può essere avanzata fino a dodici mesi dopo la conclusione del Progetto o, nel caso di rinuncia al finanziamento ai sensi dell'art. 5.5 del Bando, dopo la cessazione della partecipazione al Progetto del Partner richiedente.
8. Il Partner richiedente deve dimostrare che i Diritti di Accesso sono Necessari.

Art. 9– Diritti di Accesso per Valorizzazione

1. I Diritti di Accesso ai Risultati, al Background e al Sideground necessari per lo sfruttamento dei Risultati di un Partner saranno concessi a Condizioni FRAND, con separato contratto scritto tra il titolare e il Partner richiedente l'accesso.
2. I Diritti di Accesso al Background ed ai Risultati necessari per le Attività Non Commerciali sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo.

Articolo 10 – Disposizioni specifiche in materia di Diritti di Accesso al Software

1. Per chiarezza, le disposizioni generali sui Diritti di Accesso previste nei precedenti articoli si applicano anche al Software. I Diritti di Accesso dei Partner al Software non includono alcun diritto a ricevere codice sorgente o codice oggetto su una determinata piattaforma hardware, né alcun diritto a ricevere la rispettiva documentazione software in qualsiasi forma o dettaglio particolare, ma solo se nella disponibilità del Partner che concede i Diritti di Accesso, se necessario.

Articolo 11 – Pubblicazioni

1. Ogni Partner ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività, oggetto del Progetto, fatti salvi gli eventuali legittimi interessi delle altre parti, attuatrici delle specifiche attività del Progetto.
2. Nello specifico, è obbligo di tale Partner comunicare agli altri Partner, che con esso hanno contribuito alla realizzazione della specifica attività, l'intenzione di procedere alla realizzazione di una pubblicazione scientifica, almeno 30 (trenta) giorni prima che questa venga comunicata a Terzi.
3. Il Partner ricevente avrà facoltà:
 - a. di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate di proprietà dello stesso debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero
 - b. di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà

intellettuale ed industriale, ove il Partner medesimo ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.

4. Qualora il ricevente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Partner potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.
5. In ogni caso, ciascun Partner si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del Progetto, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previsti.
6. I Partner si impegnano, inoltre, sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social. In particolare, si obbligano:
 - a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le comunicazioni pertinenti al Progetto l'emblema dell'UE, con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
 - a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione, nell'ambito del PNRR, riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione, attraverso l'inserimento di un'apposita dicitura, comprensiva del riferimento alla Missione e Componente di investimento o sotto-investimento, che specifichi il fatto che il Progetto sia finanziato nell'ambito del PNRR;
 - ad affiancare l'emblema dell'UE ad altri loghi presenti nella comunicazione, con lo stesso risalto e visibilità. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi; oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;
 - ad utilizzare, per i documenti prodotti nell'ambito del Progetto, il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono, tuttavia, solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi";
 - a garantire, altresì, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, in linea con quanto previsto dalle indicazioni che saranno fornite dal MUR.

Art. 12 - Durata

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 2 del presente Articolo, il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine del Progetto, fatti salvi i diritti di accesso di cui al precedente Art. 3 comma 5 e Art. 4 comma 5, che potranno essere richiesti alla Parte proprietaria – a pena di decadenza – entro e non oltre 2 anni dalla scadenza del presente Accordo.
2. Le condizioni contemplate nell'Art. 4, ad eccezione del comma 5, rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione per qualsivoglia motivo del presente Accordo. Le condizioni contemplate negli Articoli 5 e 6 rimarranno in vigore per tutta la durata ivi contemplata anche dopo la scadenza o

la cessazione per qualsivoglia motivo del presente Accordo secondo quanto indicato al comma 5 dell'Art. 5 e al comma 8 dell'Art.6.

Art. 13 - Unico Contratto e modifiche

3. Il presente Accordo supera e sostituisce ogni precedente e diversa pattuizione verbale o scritta intercorsa tra le Parti e relativa al suo oggetto. Eventuali modifiche ed integrazioni delle previsioni del presente Accordo non avranno valore, salvo se effettuate per iscritto, sottoscritte da rappresentanti autorizzati di ciascuna Parte ed accettate da tutte le altre Parti.

Art. 14 - Cessione

1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 15 – Controversie e legge applicabile

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole mediante negoziazione tra le Parti, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di .
2. Il presente accordo è soggetto dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente pattuito le Parti si richiamano alla disciplina della Legge sul diritto d'autore, del Codice della proprietà industriale e dei Regolamenti UE attuativi dei sistemi del marchio e del modello comunitario.

Art. 16 – Separazione

1. La eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se determinata da normative nazionali o comunitarie, non determinerà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto. Le Parti si impegnano comunque a sostituire tempestivamente le eventuali clausole invalide o inefficaci con altre clausole che siano valide ed efficaci, e che abbiano un contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole sostituite.

Art. 17 – Eccezioni

1. La mancanza o la negligenza di una Parte nel far applicare, in qualsiasi momento ciascuno degli obblighi riportati nel presente Accordo non sarà interpretato né ritenuto come una rinuncia dei diritti di tale Parte e in nessun caso influenzerà la validità di tutto o di parte di questo Accordo o pregiudicherà i diritti di tale Parte di intraprendere successive azioni nelle appropriate sedi.

Art. 18 – Tutela dei dati personali

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679). Le Parti si impegnano inoltre a tenere riservate tutte le informazioni

la cui diffusione o informazione possa comunque nuocere agli utenti, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679).

2. Ciascuna delle parti dovrà sempre adempiere le rispettive obbligazioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati con riferimento a tutti i dati personali da essa trattati nell'esecuzione delle proprie obbligazioni di cui al presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

I LEGALI RAPPRESENTANTI

_____ (Capofila)

Il legale Rappresentante

Il legale Rappresentante

[OPZIONE 2]

Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke

Il Legale Rappresentante

Prof. _____

Allegato 1 all'API

Descrizione del Background delle Parti e relativo accesso

Università degli Studi di Siena e/o enti affiliati allo Spoke

Conoscenze preesistenti rese disponibili alle Parti

Accesso alle conoscenze preesistenti

Le conoscenze preesistenti dell'Università degli Studi di Siena e/o degli enti affiliati allo Spoke riguardanti le competenze sopra descritte rimarranno di proprietà di quest'ultimo/questi ultimi, anche se sono messe a disposizione delle Parti del progetto "██████████" per fini progettuali. Il tutto, in accordo con quanto espressamente riportato nel presente Accordo.

Partner 1 (Capofila)

Conoscenze preesistenti rese disponibili alle Parti

Accesso alle conoscenze preesistenti

Partner 2 -

Conoscenze preesistenti rese disponibili alle Parti

Accesso alle conoscenze preesistenti

Partner 3 - Università di _____ Dipartimento di _____

Conoscenze preesistenti rese disponibili alle Parti

Accesso alle conoscenze preesistenti

Partner 4 -

Conoscenze preesistenti rese disponibili alle Parti

Accesso alle conoscenze preesistenti